

Repertorio n.48432

Raccolta n.21639

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di aprile,
alle ore dieci e trentacinque

11 aprile 2023

In Venezia-Mestre, Calle del Sale n.2.

Innanzitutto a me dottor ERNESTO MARCIANO, Notaio residente in Noale, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuno dei componenti richiesto la loro presenza,

sono presenti

- **ORRU' FRANCESCO**, nato a Nurri (SU) il giorno 26 giugno 1970, residente a Conegliano (TV), Via Buccari n.17/C, codice fiscale RRO FNC 70H26 F986H;
- **DE ANGELIS PIETRO**, nato a Benevento (BN) il giorno 14 ottobre 1977, residente a Mezzane di Sotto (VR), Via Verzen n.2/2, codice fiscale DNG PTR 77R14 A783Z;
- **ANDRISANI FRANCESCO**, nato a Dolo (VE) il giorno 22 aprile 1977, residente a Camponogara (VE), Via Cornio n.59, codice fiscale NDR FNC 77D22 D325R;
- **BOSCHETTO ROBERTO**, nato a Padova (PD) il giorno 27 marzo 1961, residente Padova (PD), Via Gavinana n.9, codice fiscale BSC RRT 61C27 G224Z;
- **DE COL MORENO**, nato a Pieve d'Alpago (BL), il giorno 28 aprile 1959, residente ad Alpago (BL), Via al sasso n.3, codice fiscale DCL MRN 59D28 G638J;
- **STORER FRANCO**, nato a Treviso (TV) il giorno 28 ottobre 1962, residente a Treviso (TV), Via dei Gelsomini n.4/C, codice fiscale STR FNC 62R28 L407T.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,

dichiarano

- il signor Orrù Francesco, di essere Segretario Generale della "**Federazione Sindacale Regionale - FILCA CISL del Veneto**", con sede in Comune di Venezia a Mestre (VE), con indirizzo attuale in Via Torino n.103, avente codice fiscale 82014510273, e di agire in esecuzione della delibera della Segreteria Regionale in data 14 marzo 2023;
- il signor De Angelis Pietro, di essere Segretario Generale della "**Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e Legno - FENEALUIL VENETO**", con sede in Comune di Venezia a Mestre (VE), con indirizzo attuale in Via Bembo n.2/A, avente codice fiscale 90006560271, e di agire in esecuzione della delibera della Segreteria Regionale in data 14 marzo 2023;
- il signor Andrisani Francesco, di essere Segretario Generale della "**Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle Industrie affini ed estrattive del Veneto**", indicata anche come "**FILLEA VENETO**",

REGISTRATO A:
VENEZIA
il 20/04/2023
al n. 9451 / 1T
con € 245,00

con sede in Comune di Venezia a Mestre (VE), con indirizzo attuale in Via Peschiera n.5, avente codice fiscale 90100930271, e di agire in esecuzione della delibera della Segreteria in data 13 marzo 2023;

- il signor Boschetto Roberto, di essere Presidente della **"Confartigianato Imprese Veneto"**, denominata anche **"Federazione Regionale dell'Artigianato e delle Imprese del Veneto - F.R.A.V."**, con sede in Comune di Venezia a Mestre (VE), con indirizzo attuale in Via Torino n.99, avente codice fiscale 80013140274, e di agire in esecuzione della delibera del Comitato Direttivo in data 4 aprile 2023;
- il signor De Col Moreno, di essere Presidente della **"CNA Regionale del Veneto"**, con sede in Comune di Venezia a Marghera (VE), con indirizzo attuale in Via della Pila n.3/B, avente codice fiscale 80014490272, e di agire in esecuzione della delibera della Presidenza Regionale in data 23 marzo 2023;
- il signor Storer Franco, di essere Presidente della **"Federazione Regionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Veneto"**, denominata anche **"FEDERVENETO IMPRESE"** che, in quanto aderente a CASARTIGIANI, assume anche la denominazione **"CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE"** con sede in Comune di Venezia a Marghera (VE), con indirizzo attuale in Via delle Industrie n.19/C/11, avente codice fiscale 94011570275, e di agire in esecuzione della delibera della Giunta Regionale in data 16 marzo 2023;

mi richiedono

di redigere il verbale della riunione degli associati dell'Associazione denominata **"COMITATO PARITETICO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO"**, **convenzionalmente chiamato "CPR"**, codice fiscale: 90142340273, con sede in Venezia a Marghera, Via Volta n.38, di cui assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, il comparante signor Orrù Francesco

e danno atto

- che l'odierna riunione è stata convocata per oggi in questo luogo per le ore dieci e trenta con P.E.C. in data 28 marzo 2023 n.05/2023 di Prot.;
- che sono presenti tutti i costituenti del CPR, attuali associati, in persona di essi comparanti;
- che ciascuno di essi comparanti è legittimo titolare del potere di impegnare il proprio ente di appartenenza secondo il relativo statuto e in forza delle delibere degli organi competenti, assunte allo scopo, sopra citate;
- che quindi ricorrono tutti i presupposti perché si possa procedere alla approvazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione nuovo statuto.

Apprendo la seduta vengono ricordati i motivi che ne suggeriscono l'approvazione.

In particolare i componenti evidenziano che l'obiettivo della modifica statutaria proposta è anche quello di ampliare gli scopi istituzionali dell'Ente estendendoli alle attività di istruzione e formazione nel settore di competenza. Evidenziano inoltre che l'ulteriore finalità è quella di dare al "COMITATO PARITETICO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO", convenzionalmente chiamato "CPR", la forma notarile necessaria per l'ottenimento della Personalità Giuridica con precisazione che il CPR ha un deposito monetario di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulta dall'estratto bancario il quale costituisce il fondo di dotazione necessario per il riconoscimento della Personalità Giuridica, che sin s'ora viene concordemente vincolato e quindi riconosciuto come indisponibile.

Dichiarano quindi

che la bozza del nuovo statuto è stata a loro inviata insieme alla convocazione e che il contenuto dello stesso è stato oggetto di ampie e approfondite discussioni nel corso delle riunioni svoltesi prima della odierna assemblea.

Passandosi alla votazione, con il consenso di tutti i componenti che garantiscono di essere gli unici associati,

DELIBERA

- 1) Di approvare lo statuto del "COMITATO PARITETICO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO", convenzionalmente chiamato "CPR", che assume la nuova denominazione

"SICURFORM Veneto",

statuto composto da n.23 (ventitre) articoli il quale, previa lettura da me Notaio datane ai componenti, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", con la precisazione che il presente verbale vale anche come atto costitutivo in forma pubblica notarile al fine della richiesta di riconoscimento della Personalità Giuridica.

- 2) Di dare atto che l'Ente non è titolare di beni immobili o mobili registrati e neppure di posizioni per le quali sia necessario procedere a vulture.

I componenti delegano al signor Orrù Francesco ogni più ampio ed opportuno potere per dare idonea pubblicità al presente atto.

I componenti delegano altresì al Presidente pro-tempore ogni più ampio ed opportuno potere per richiedere la personalità giuridica presso gli organi competenti depositando il testo dello statuto, nonché quello di sottoscrivere e presentare tutti gli altri documenti necessari allo scopo senza che mai si possa eccepire mancanza o insufficienza di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore undici e trenta.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione "SICURFORM Veneto" che espressamente se le assume.

Atto

- scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno

- su pagine tre e fin qui della quarta di fogli uno

- e da me letto ai componenti che lo hanno approvato e sottoscritto alle ore undici e quarantacinque

F.to Francesco Orrù

F.to Pietro De Angelis

F.to Francesco Andrisani

F.to Roberto Boschetto

F.to Moreno De Col

F.to Storer Franco

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S.

ALLEGATO "A" AL N.21639 DI RACC.

STATUTO DEL NUOVO ENTE UNICO

PER LA FORMAZIONE E LA SALUTE E SICUREZZA

Articolo 1 Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile è costituito tra CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, CNA VENETO, CASARTIGIANI VENETO e FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del VENETO, un Ente Bilaterale Paritetico Regionale per la formazione, la salute e la sicurezza per l'artigianato edile ed affini del Veneto denominato **SICURFORM Veneto**.

2. L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

3. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dal Contratto Nazionale Edili dell'artigianato e dagli Accordi Integrativi regionali stipulati tra le Associazioni Regionali dell'artigiano del Veneto, CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, CNA VENETO, CASARTIGIANI VENETO e FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del Veneto.

4. Le pattuizioni tra le Parti Sociali costituenti indicate al precedente punto 3 determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

5. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

6. L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria, FORMEDIL, "Ente Unico per la Formazione e Sicurezza" nel settore edile.

7. L'Ente è l'unico organismo paritetico per il settore edile artigiano in Veneto, anche ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81, previsto dalla contrattazione, per coordinare le attività formative e sulla salute e sicurezza e sul lavoro nel settore edile artigiano del Veneto.

Articolo 2 Scopi statutari

1. L'Ente ha lo scopo di incrementare e migliorare la qualificazione delle maestranze e delle imprese edili e di attivare ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della salute e sicurezza in conformità agli indirizzi indicati dalle Parti Sociali costituenti l'Ente stesso.

a) **Nel campo della sicurezza**, l'Ente ha lo scopo di rendere operative le intese siglate tra le Parti Sociali costituenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, di promuovere lo studio delle problematiche inerenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'igiene del lavoro ed in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti, predisponendo materiali informativi e didattici e promuovendo o partecipando ad iniziative idonee allo scopo. Può inoltre prevedere l'attivazione di specifici interventi a favore di imprese e lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso visite nei luoghi di lavoro da parte di tecnici abilitati, che saranno disciplinati con successivo regolamento attuativo approvato dalle Parti sociali costituenti l'Ente.

b) **Nel campo della formazione** e dei servizi al lavoro l'Ente può promuovere, sostenere, organizzare e attuare:

- iniziative di orientamento e obbligo formativo per i giovani in diritto dovere di istruzione e formazione, compresa la formazione trasversale per apprendisti;
- iniziative di formazione continua e superiore, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento di apprendisti, operai, impiegati e quadri del settore edile artigiano del Veneto;
- iniziative formative e di assistenza e/o di accompagnamento rivolte ai datori di lavoro ed ai nuovi imprenditori;
- iniziative formative in materia di salute e sicurezza;
- iniziative seminari/formative/informative propedeutiche ai percorsi formativi suddetti, nei limiti previsti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle costruzioni del Veneto, privilegiando la qualificazione delle maestranze e delle imprese finalizzata all'occupabilità dei lavoratori, l'Ente può sviluppare progettualità per approcci innovativi alla formazione che permettano di veicolare da un lato tutte le opportunità di innovazione che il settore porta, ma al contempo individuare soluzioni metodologiche che permettano di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività formative, avvalendosi anche della collaborazione con i

centri di ricerca e le università.

Articolo 3 Attività dell'Ente

1. Per realizzare gli scopi statutari di cui all'articolo 2, l'Ente si può avvalere:

- a) della propria struttura tecnica;
- b) degli enti di formazione Regionali, accreditati dalla Regione Veneto, di emanazione e/o partecipati e/o promossi dalle Parti Sociali costituenti l'Ente;
- c) degli enti di formazione Provinciali, accreditati dalla Regione Veneto, riconosciuti dai centri di formazione di livello regionale, di emanazione e/o partecipati e/o promossi dalle Parti Sociali costituenti l'Ente;
- d) delle strutture di erogazione di servizi di emanazione e/o partecipate dalle Parti Sociali costituenti l'Ente.

Le strutture e gli enti di cui alle lettere b), c) e d) che precedono potranno collaborare con le strutture paritetiche costituite ai sensi dei vigenti C.C.N.L. e C.C.R.L. del settore edile; altri soggetti pubblici e privati competenti in materia, tra cui la Scuola pubblica, utilizzandone strumenti e mezzi, enti di Formazione accreditati dalla Regione Veneto, Università, centri di ricerca pubblici e privati, Istituti pubblici e privati ed altri enti bilaterali del settore.

2. In particolare, le attività di orientamento e la formazione professionalizzante potranno essere rivolte a:

- a) inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori immigrati;
- b) neodiplomati o neolaureati e giovani in diritto dovere di istruzione e formazione;
- c) giovani titolari di contratto di apprendistato;
- d) lavoratori dipendenti (operai, impiegati, tecnici e quadri);
- e) lavoratori in lista di mobilità;
- f) titolari, soci e collaboratori.

3. L'Ente può promuovere, incentivare, attuare attività di formazione per la salute e la sicurezza. In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata tra le Parti sociali nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Parti Sociali Regionali, tale formazione si rivolge a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) lavoratori occupati;
- d) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- f) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- g) titolari, soci e collaboratori.

4. Nel campo della salute e sicurezza l'Ente può promuovere

ed incentivare l'adozione di iniziative dirette:

- a) allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- b) alla introduzione e sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- c) all'attuazione di interventi formativi e informativi in materia di salute e sicurezza;
- d) alla promozione di iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale informativo e/o divulgativo sui temi della salute e sicurezza;
- e) a promuovere e/o esercitare ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente preparati indicati dai soggetti di cui all'articolo 1.
- f) a sostenere il sistema di rappresentanza in materia di sicurezza basato sugli RLST nel rispetto delle regole e risorse indicate dalla contrattazione integrativa regionale;

5. L'Ente mediante regolamento di attuazione determina le regole finalizzate a perseguire al meglio gli scopi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 e per l'organizzazione e realizzazione delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 4 Sede e durata

1. L'Ente ha sede nel Comune di Venezia. L'indirizzo della sede, all'interno del Comune di Venezia, potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

2. La durata è indeterminata nel tempo, fermo restando l'articolo 21.

Articolo 5 Organi amministrativi e di controllo

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Comitato di Presidenza
- d) il Consiglio di Amministrazione
- e) il Consiglio Generale
- f) il Collegio sindacale
- g) l'Organo di Revisione Legale.

2. Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e regionali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1.

3. Tutte le cariche negli organi di amministrazione, con eccezione del Collegio Sindacale e dell'Organo di Revisione Legale, sono a titolo gratuito.

4. Ai componenti dell'organo di amministrazione potrà esse-

re riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico previa presentazione dei giustificativi di spesa che saranno rimborsati a piè di lista.

Articolo 6 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

1. Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dalle Parti Sociali di cui all'art. 1 assume la carica di Presidente ed uno dei componenti nominati dalle altre Parti Sociali di cui all'art. 1 assume la carica di Vicepresidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni. Per i mandati successivi le predette cariche saranno ricoperte secondo il principio dell'alternanza tra i componenti di espressione delle Associazioni Datoriali e componenti di espressioni delle Organizzazioni Sindacali.

2. La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta quindi al Presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- c) promuovere la convocazione del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;
- d) esercitare tutti i poteri che gli competono in quanto rappresentante legale:

3. Il Presidente ha la firma sociale.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, anche per la firma e la rappresentanza, ogni qualvolta il Presidente sia assente e/o impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, constatare le situazioni di assenza e/o impedimento del Presidente o di entrambi delegando per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dalle proprie Organizzazioni Regionali del Veneto.

5. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza.

6. Il Comitato di Presidenza cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione, intrattiene rapporti con i terzi a nome dell'Ente e approva ed aggiorna la lista dei tecnici sulla sicurezza.

7. Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

8. Per la durata del Comitato di presidenza si rinvia alle disposizioni previste all'articolo 7 per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

1. L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione pari-

tetico composto di n. 6 membri nominati rispettivamente:

- a) n. 3 dalle Parti sociali dei datori di lavoro di cui all'articolo 1,
- b) n. 3 dalle Parti sociali sindacali edili di cui all'articolo 1.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati. È data facoltà ai rispettivi Organismi designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato. In ogni caso decadono dalla carica i componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di quelli cessati in costanza di mandato, per qualunque causa, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Articolo 8 Convocazione e compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta a trimestre e anche ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

2. La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, da recapitarsi, anche in forma telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 24 ore.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il direttore di cui all'articolo 14.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere sia in presenza che da remoto con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente e ai convenuti di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) individuare ed assumere il direttore;
- c) definire e deliberare i programmi e le attività;

- d) recepire le intese e gli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1
- e) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo annuale e proporlo al Consiglio Generale per l'approvazione;
- f) sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- g) deliberare sull'organigramma dell'Ente, sulle assunzioni o licenziamenti del personale e sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
- h) predisporre il regolamento attuativo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
- i) porre in essere ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della sicurezza e della formazione in edilizia in conformità agli scopi individuati dalle Parti Sociali costituenti l'Ente;
- j) accertare le situazioni di assenza e/o impedimento del Presidente, del Vice Presidente e/o di entrambi deliberando in merito;
- k) definire gli indirizzi generali in materia di investimenti finanziari e di impiego dei fondi in coerenza con gli scopi statutari
- l) costituire riserve ordinarie, iscrivere pegni e ipoteche su beni di terzi, consentire sempre su beni di terzi postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel Gran Libro del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere tramite arbitri e/o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti e recederne, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere beni mobili registrati.
Queste funzioni potranno essere delegate dal Consiglio di amministrazione a Presidente e Vice presidente;
- m) promuove i provvedimenti amministrativi e/o giudiziari che ritiene necessari per il buon funzionamento dell'Ente.

6. Il Consiglio di amministrazione cura ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti e accordi nazionali e regionali stipulati dalle Parti Sociali di cui all'art. 1 inerenti lo scopo sociale dell'Ente stesso.

Articolo 9 Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Ciascun membro ha diritto a un voto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Delle adunanze viene redatto verbale. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente e dal segretario verbalizzante.

5. Qualora su particolari argomenti il Consiglio di Amministrazione si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle Parti Sociali costituenti di cui all'art. 1.

Articolo 10 Composizione del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 6 componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) 3 componenti nominati dalle Associazioni datoriali dell'artigianato Veneto;
- c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili del Veneto.

Articolo 11 Convocazione e compiti del Consiglio Generale

1) Il Consiglio Generale, in seduta ordinaria, si riunisce di norma due volte l'anno ed ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio Generale dovrà riunirsi almeno una volta entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

2) La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, da recapitarsi, anche in modalità telematica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

3) In caso di urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 24 ore.

4) Gli avvisi dovranno contenere le indicazioni del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

5) Gli avvisi possono contenere anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla prima.

6) Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere sia in presenza che da remoto con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente e ai convenuti di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7) Al Consiglio Generale in seduta ordinaria spetta il compito di:

- a) deliberare sugli argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio di Amministra-

zione;

- c) delibera la nomina del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e dell'Organo di Revisione determinandone i relativi compensi;
 - d) acquistare, costruire, ristrutturare e alienare beni immobili e costruire su di essi diritti reali o rinunciare ad essi,
 - e) accordare pegni e ipoteche sui beni dell'Ente.
- 8)** Qualora su particolari argomenti il Consiglio generale si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti costituenti di cui all'art. 1.
- 9)** I componenti del Consiglio Generale durano in carica tre anni e possono essere confermati.
- 10)** E' data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
- 11)** I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a alla naturale scadenza del mandato
- 12)** In seduta straordinaria il Consiglio Generale è convocato con le stesse modalità previste la seduta ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio Sindacale.
- 13)** In seduta straordinaria il Consiglio Generale ha il compito di approvare le modifiche allo statuto individuate con accordo stipulato tra associazioni artigiane e organizzazioni sindacali regionali di cui all'art. 1.
- 14)** In seduta straordinaria il Consiglio Generale delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Ente in seguito ad accordo delle parti sociali di cui all'art. 1.

Articolo 12 Validità delle riunioni del Consiglio Generale

1. In seduta ordinaria per la validità delle adunanze del Consiglio Generale e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese. Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa di norma il direttore di cui all'articolo 14 senza diritto di voto.

2. La riunione del Consiglio Generale in seduta straordinaria è valida con la presenza di almeno due terzi dei membri aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e sono espresse con voto palese. Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto.

3. Per la validità delle sedute in seconda convocazione valgono le stesse regole della prima convocazione.

Articolo 13 Collegio sindacale

1) Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 3 membri effet-

tivi e due supplenti designati rispettivamente: uno effettivo ed uno supplente dalle Parti sociali datoriali e uno effettivo ed uno supplente dalle Parti sociali Sindacali regionali di cui all'art. 1 ed, in accordo tra loro, il terzo con l'incarico di Presidente del Collegio.

2) I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

4) Essi devono riferire subito al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

5) Esso si riunisce di norma una volta a trimestre ed ogni volta che il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

6) La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

7) I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

8) Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato all'atto della nomina dal Consiglio generale.

Articolo 13 bis - Organo di Revisione Legale

1) La revisione legale dell'Ente può essere attribuita al Collegio Sindacale qualora tutti i suoi componenti siano iscritti nel Registro dei Revisori.

2) Il Consiglio Generale potrà tuttavia attribuire la revisione legale a un Revisore Unico o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14 Direzione

1) La nomina di un direttore avviene esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

2) Il Direttore è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

3) Il direttore, è il responsabile del personale e degli uffici dell'Ente.

4) In particolare:

- a) organizza e dirige il personale dell'Ente, sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- b) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di amministrazione;
- c) sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione attiva relazioni con Enti pubblici e privati o coordinamenti regionali;
- d) di norma partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da segreta-

rio con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì di norma alle riunioni del Comitato di Presidenza.

5) Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Articolo 15 Comitato Tecnico Regionale per la formazione e la sicurezza

1) L'Ente nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto tecnico del Comitato Tecnico Regionale per la formazione e sicurezza come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2023.

2) Il Comitato Tecnico Regionale per la formazione e sicurezza opererà nell'ambito della formazione e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed avrà inoltre, il compito di definire le modalità di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze anche alla luce di quanto previsto dal Quadro di riferimento ed indirizzi per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze previsto dalla DGR n. 627 del 27 maggio 2022.

3) Ogni anno l'Ente, avvalendosi del Comitato Tecnico Regionale per la formazione e sicurezza raccoglie a fini statistici i dati relativi alla formazione erogata ed agli interventi sulla salute e sicurezza effettuati.

La composizione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati nel regolamento di attuazione al presente Statuto.

Articolo 16 Entrate

1) Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) risorse stabilite dai contratti ed accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1;
- b) proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- c) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardanti la gestione dell'Ente;
- d) finanziamenti e sovvenzioni dei Ministeri, pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali;
- e) eventuali altre entrate inerenti lo scopo sociale.

Articolo 17 Bilanci

1) L'esercizio ha decorrenza dal 1° Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo da approvare da parte del Consiglio Generale entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro la stessa data dovrà essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso da parte del Consiglio Generale.

Articolo 18 Patrimonio sociale

1) Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito da un deposito monetario vincolato di importo pari ad Euro 15.000,00 (quindi-

cimila virgola zero zero) che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;

- b) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente stesso;
- c) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- d) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Articolo 19 Prelevamenti e spese

1) Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma congiunta di Presidente e Vice Presidente.

Articolo 20 Segreto d'ufficio

1) I componenti del Consiglio di amministrazione, il personale dell'Ente ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni ed attività dell'Ente stesso, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 21 Disposizioni finali e liquidazione dell'Ente

1) Le modifiche statutarie, nonché lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente, sono deliberati dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.11 commi 13 e 14 nonché dell'art.12, previo accordo tra le Parti sociali di cui all'art.1.

2) Nel caso di liquidazione dell'Ente le Parti sociali nomineranno due liquidatori designati uno dalla parte datoriale ed uno dalla parte sindacale, ne definiranno i compiti e, successivamente ne ratificheranno l'operato.

3) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura sarà devoluto a enti con le medesime finalità, costituiti o partecipati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 o a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione che svolgono attività a favore della categoria edile che saranno indicate dalle parti costituenti.

4) In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata insindacabilmente dal Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'Ente.

Articolo 22 Controversie

1) Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è demandata all'esame delle parti sociali costituenti di cui all'art. 1.

Articolo 23 Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, all'accordo regionale del 23 febbraio 2023 che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante presente Statuto.

F.to Francesco Orrù

F.to Pietro De Angelis

F.to Francesco Andrisani

F.to Roberto Boschetto

F.to Moreno De Col

F.to Storer Franco

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S.

Io sottoscritto dott. ERNESTO MARCIANO Notaio residente in Noale, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero sedici pagine e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Noale, 27 aprile 2023